



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2582

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione

Indice

1. DDL S. 2582 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2582	4
1.3. Trattazione in Commissione	5
1.3.1. Sedute	6
1.3.2. Resoconti sommari	7
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	8
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022	9
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022	17
1.3.2.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	27
1.3.2.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022	28

1. DDL S. 2582 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2582
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione

Iter

21 aprile 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

[C.2755](#)

approvato

S.2582

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[On. Andrea Delmastro Delle Vedove](#) (FDI)

Cofirmatari

[On. Lucia Annibali](#) (IV), [On. Alfredo Bazoli](#) (PD), [On. Ingrid Bisa](#) (Lega), [On. Roberto Cassinelli](#) (FI), [On. Roberto Cataldi](#) (M5S), [On. Silvia Covolo](#) (Lega), [On. Gianfranco Di Sarno](#) (M5S), [On. Manuela Gagliardi](#) (Misto, Noi con l'Italia - USEI - Cambiamo! - Alleanza di Centro), [On. Carla Giuliano](#) (M5S), [On. Lino Pettazzi](#) (Lega), [On. Pietro Pittalis](#) (FI), [On. Eugenio Saitta](#) (M5S), [On. Carlo Sarro](#) (FI), [On. Elisa Scutella'](#) (M5S), [On. Gianluca Vinci](#) (Lega), [On. Catello Vitiello](#) (IV)

[On. Federico Conte](#) (LEU) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2021)

[On. Francesco Paolo Sisto](#) (FI) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **12 aprile 2022**; annunciato nella seduta n. 425 del 20 aprile 2022.

Classificazione TESEO

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE , CAMERA DEI DEPUTATI , SENATO DELLA REPUBBLICA , PARLAMENTARI

Articoli

COMPETENZA (Art.1), INTERCETTAZIONI TELEFONICHE (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **2^a (Giustizia)** in sede redigente il 21 aprile 2022. Annuncio nella seduta n. 426 del 21 aprile 2022.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2582

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2582

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **DELMASTRO DELLE VEDOVE** , **ANNIBALI** , **BAZOLI** , **BISA** , **CASSINELLI** , **CATALDI** , **CONTE** , **COVOLO** , **DI SARNO** , **GAGLIARDI** , **GIULIANO** , **PETTAZZI** , **PITTALIS** , **SAITTA** , **SARRO** , **SCUTELLÀ** , **SISTO** , **VINCI** e **VITIELLO**
(*N. Stampato Camera n. 2755*)

approvato dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) della Camera dei deputati il 6 aprile 2022

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 aprile 2022

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, le parole: « o apparteneva » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero, qualora non rivesta attualmente la carica di parlamentare, di quella cui apparteneva ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2582
XVIII Legislatura

Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 298 \(pom.\)](#)

22 giugno 2022

[N. 300 \(pom.\)](#)

29 giugno 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 355 \(pom.\)](#)

5 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo brevi interventi del **PRESIDENTE** e dei senatori **BALBONI** (FdI), **CUCCA** (IV-PSI), **MIRABELLI** (PD) e **ROSSOMANDO** (PD), il RELATORE ed il sottosegretario SISTO si riservano di esprimere i pareri martedì prossimo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (**n. 381)**

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice **CIRINNA**' (PD), in riferimento all'articolo 7, comma 6, considera che l'accesso alle informazioni di dettaglio contenute nella Banca Dati Nazionale (BDN) può essere rilevante nell'accertamento di possibili condotte illecite oggetto di indagini, per cui è opportuno prevedere che

l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla polizia giudiziaria. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 7, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria".

In riferimento all'articolo 14, comma 2, la medesima oratrice considera che la registrazione dell'esito dei controlli veterinari nel sistema informativo può rivelarsi cruciale in caso di riscontro di non conformità e che si tratta di mera attività materiale di immissione di dati, per cui appare opportuno prevedere un termine inferiore rispetto a quello, attualmente previsto, di trenta giorni, entro il quale immettere tali dati. Considerato altresì che gli esiti dei controlli veterinari possono essere di utilità nell'accertamento di eventuali condotte illecite, è necessario prevedere che le forze di polizia in caso di indagini possano aver accesso al sistema informativo. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "cinque giorni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al portale di cui al periodo precedente è sempre consentito, in modalità di consultazione, alla polizia giudiziaria".

In riferimento all'articolo 17, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 17, si propone di aumentarne l'ammontare mediante la proposta di osservazione seguente. Occorre, all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 10.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 5.000 euro" con le parole: "da 15.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro".

In riferimento all'articolo 18, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 18, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 18 occorre: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro".

In riferimento all'articolo 19, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 19, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 19, occorre apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 6.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 2.000 euro" con le parole: "da 5.000 euro"; al comma 6, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 2.000 euro a 5.000 euro"; al comma 7, sostituire le parole: "da 2.000 euro a 20.000 euro" con le parole: "da 6.000 euro a 30.000 euro"; al comma 8, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 2.000 euro"; al comma 9, sostituire le parole: "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro".

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) senza una disciplina autorizzatoria non comprende quali limiti e quali funzioni spieghi la "consultazione" della banca dati proposta dalla senatrice Cirinnà; sugli incrementi edittali proposti, sarebbe invece incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [D'ANGELO](#) (M5S), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIRINNA'](#) (PD), [MIRABELLI](#) (PD) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore un'ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD), considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, propone di aumentarne l'ammontare con la seguente proposta di osservazione: all'articolo 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da euro 3.000" con le parole: "da 10.000 euro" e le parole: "da euro 1.000" con le parole: "da 5.000 euro".

Considerato poi che non è stato attuato, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo, il criterio di delega di cui alla lettera m) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volto a prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo, dichiara che appare necessario assicurare che anche il detto criterio di delega sia oggetto di attuazione, mediante la seguente proposta di condizione. Dopo l'articolo 22, occorre inserire il seguente: "Art. 22-bis (Misure di promozione e sostegno degli allevamenti non intensivi) - 1. Al fine di promuovere le attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard di benessere degli animali superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. 2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie. 3. Le misure di cui al comma 1 sono concesse agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. Gli impegni in materia di benessere degli animali devono rispettare standard superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente nei seguenti ambiti: a) utilizzo di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione che prevedano tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso allo spazio aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, nonché di pratiche d'isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 5. Le misure di cui al comma 1 si articolano in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto: a) alimentazione; b) gestione aziendale; c) sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione; d) controllo ambientale; e) igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 6. Non possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del codice penale, ovvero per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189."

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), sugli incrementi edittali proposti, sarebbe incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione. Sull'articolo aggiuntivo, non vede obiezioni all'accoglimento, ma prende atto dell'opposizione del [PRESIDENTE](#) che lo giudica estraneo alla competenza della Commissione ed invita a riproporlo nella Commissione di merito.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [CIRINNA'](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore la medesima ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale, già seguita nel precedente esame.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), considerato che il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, dichiara che appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo. Avanza perciò la proposta di osservazione secondo cui, in epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" devesi inserire la parola: "9,".

In riferimento all'articolo 14, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 14, nonché di salvaguardare in ogni caso l'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, si propone una riscrittura del comma 2, che superi l'alternatività tra arresto e ammenda, mediante la seguente proposta di osservazione. Occorre sostituire il comma 2 con il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.189, chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.".

In riferimento all'articolo 15, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 727-bis c.p. ne rende molto difficile l'applicazione - soprattutto per la difficoltà di definire in maniera chiara e tassativa la "quantità trascurabile" e "l'impatto trascurabile sulla conservazione della specie" - e che le sanzioni previste dal medesimo articolo sono irrisorie e dunque non dissuasive, si propone un più ampio intervento sulla disposizione in esame, mediante la proposta di condizione seguente. Occorre ostituire l'articolo con il seguente: «Art. 15 (Modifiche all'articolo 727-bis del Codice penale) 1. All'articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie" sono abrogate; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."».

Considerato poi che appare opportuno disciplinare e sanzionare in forma specifica il traffico di specie protette, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo a ciò finalizzato, mediante la seguente proposta di osservazione. Dopo l'articolo 16, occorre inserire il seguente: "Art. 16 -bis (Traffico di specie protette) 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime

doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro. 2. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. 3. Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. 4. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento ed è altresì disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 5. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dal comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. 6. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale e, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica di concerto e del Ministero della Salute che potrà rivalersi sull'autore del reato. 7. In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, il Ministero della Salute e il Ministero della Transizione ecologica, di concerto tra loro, dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) assegnazione al centro di cui all'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale."

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ipotizza l'accoglimento della sola proposta riguardante l'epigrafe, stante il rischio dell'eccesso di delega che si correrebbe accogliendo tutte le altre.

Si apre un breve dibattito, cui prende parte il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (intenzionato ad integrare le osservazioni con una più incisiva modifica, volta a prevenire il rischio di procedura di infrazione euro-unitaria) ed il presidente [OSTELLARI](#) (che giudica più proprio fare presente tale rilievo presso la quattordicesima Commissione).

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del

regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con il voto contrario del senatore Crucioli, la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) offre al senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) spiegazioni sulle definizioni contenute nello schema di decreto.

Con il voto contrario del senatore Crucioli la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Documento VII, n. 34 costituisce un affare già da tempo deferito alla Commissione: ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento del Senato, la sua trattazione - dopo un'adeguata attività istruttoria ed eventualmente la nomina di un relatore - potrà comportare la proposta di una risoluzione che inviti il Governo ad assumere iniziative in relazione al pronunciato della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale. Essa attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, che è materia su cui sono pervenute anche richieste da parte di singoli senatori, poste all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pertanto si procederà a mettere in calendario lo svolgimento di audizioni, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato, di soggetti esperti, per la cui indicazione il Presidente invita i Gruppi a far pervenire i nominativi entro le ore 12 di giovedì 30 giugno prossimo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Invocando la necessità di calendarizzare le pendenze presso le Commissioni riunite Prima e Seconda intervengono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [BALBONI](#) (*FdI*), segnalando rispettivamente: il primo oratore il disegno di legge n. 2461 (Parrini ed altri. - Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235); la seconda oratrice il disegno di legge n. 1690 (Deputato Dori. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera) con i connessi atti Senato nn. 1275, 1180, 1692, 1743 e 1747; il terzo oratore il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003,

n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera), cui il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda va congiunto il connesso disegno di legge n. 2578 (Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) aderisce agli inviti testé avanzati ed aggiunge, ai disegni di legge per la cui trattazione si impegna a compulsare il collega senatore Parrini, anche i seguenti a trattazione congiunta: n. 2324 (Parrini ed altri.- Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci), 2145 (Ostellari ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio) e 2279 (Santangelo ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali).

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dagli articoli 17, 18 e 19 incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che:

- il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, per cui appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo, nella seguente guisa:

In epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" inserire la parola: "9,".

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 300 (pom.) del 29/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022
300ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az), rappresentando l'urgenza di affrontare alcune criticità emerse nella sede giudiziaria del tribunale di Nocera Inferiore dove, recentemente, il presidente del tribunale ha presentato le dimissioni. Essendo tale atto motivato dalla protesta contro le carenze strutturali del tribunale, l'oratore chiede, in proposito, un intervento della Commissione giustizia presso il Governo e produce documentazione relativa alla vicenda narrata.

Il rappresentante del governo SISTO si impegna a riferire alla Ministra e agli uffici del Dicastero di via Arenula, in modo da poter far avere una risposta in tempi ragionevoli rispetto alla urgenza presentata.

Il presidente [OSTELLARI](#), non facendosi osservazioni, ottiene mandato dalla Commissione per scrivere alla Ministra, rappresentando l'urgenza di svolgere comunicazioni in Commissione sulla questione.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) insiste con il rappresentante del Governo perché vengano resi noti al più presto i relativi pareri sul disegno di legge, di cui è Relatrice, in materia di geografia giudiziaria.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI) richiede la calendarizzazione del disegno di legge n. 2499 del senatore Dal Mas e di quello n. 2582 approvato dalla Camera in tema immunità parlamentari, deferito alle commissioni Prima e Seconda riunite.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI e altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO e altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività

espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende con l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Previo parere contrario del Relatore, sull'emendamento 9.5 il Governo si rimette alla Commissione, che lo respinge a maggioranza.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 9.6 e 9.0.1, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 9, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti, già in precedenza dati per illustrati.

Essendo stato ritirato l'emendamento 10.1, l'emendamento 10.2 decade per assenza del proponente.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.3 e 10.4, il Relatore esprime parere contrario all'emendamento 10.5, sul quale il Governo si rimette alla Commissione.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 10.5.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 10.6 e 10.7, la Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 11 e agli emendamenti ad esso proposti, già precedentemente dati per illustrati.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.1 e 11.2, la senatrice [PIARULLI](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.3, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stati ritirati gli emendamenti 11.4, 11.5, 11.6 e 11.7, la senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) ritira l'emendamento 11.8, che aveva ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione conviene all'unanimità sull'articolo 11 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'articolo 12; l'unico emendamento ad esso proposto, già dato per illustrato, è stato successivamente ritirato.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sull'articolo 12, il senatore [DE BERTOLDI](#) (Fdl), a nome di tutti i professionisti, ringrazia i colleghi per la collaborazione prestata e la disponibilità manifestata. L'atteggiamento costruttivo di tutti i Gruppi, nel corso dell'iter che sta concludendosi con l'approvazione del disegno di legge, corrisponde alle istanze che ancora ieri sono state avanzate da ProfessionItaliane (l'associazione che riunisce CUP e RPT), da ConfProfessioni e da Adepp in ordine alla necessità di garantire al più presto ai professionisti italiani una legge organica sulla materia, al fine di eliminare il fenomeno delle prestazioni professionali gratuite, imponendo il rispetto del principio

dell'equo compenso, soprattutto ai committenti "forti"; si dice disponibile a migliorare in futuro il provvedimento e ringrazia a nome del suo Gruppo tutti i colleghi della Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione unanime conviene sugli articoli 12 e 13, nei testi pervenuti dalla Camera dei deputati.

Si passa alla proposta del Presidente di conferire mandato al relatore, senatore Emanuele Pellegrini.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), in sede di dichiarazione di voto, fa presente come - pur pronunciando il proprio voto favorevole - il suo Gruppo lamenta la persistenza di criticità del provvedimento che avrebbero potuto e dovuto essere eliminate in questa sede.

Attraverso l'accoglimento degli emendamenti proposti, si sarebbe ad esempio potuto estendere il disegno di legge anche alle professioni non ordinistiche: è realmente incomprensibile la condotta politica dei Gruppi che, pur dichiarando la fondatezza di questi rilevi, si sono spesi per un'approvazione *sic et simpliciter* del testo pervenuto dalla Camera, con il contraddittorio argomento secondo cui si spenderanno in altri provvedimenti (quali?) ed in un futuro (quanto prossimo?) per sanare dei vizi, che si sarebbero potuti più utilmente rimuovere qui ed ora.

Esprime quindi rammarico perché non si sia potuto migliorare il testo in questa sede.

Il senatore [BALBONI](#) (Fdl) esprime il proprio voto favorevole, manifestando la soddisfazione per l'approvazione di un testo importante e particolarmente sentito dal mondo dei professionisti; ringrazia tutti i colleghi e i rappresentanti dei gruppi per aver, in maniera coscienziosa, ritirato gli emendamenti che avrebbero impedito una celere approvazione del testo.

Si dice consapevole di alcune imperfezioni del provvedimento che valuta tuttavia - nel complesso - come positivo, impegnandosi sin da adesso, appena ve ne sia occasione, a migliorare ulteriormente la disciplina della materia; condivide le opinioni espresse dal collega De Bertoldi e dà atto alla maggioranza di non aver avuto un atteggiamento preconcetto nei confronti di un disegno di legge che veniva da un testo che, alla Camera, ebbe come primo firmatario il *leader* del maggior partito di opposizione, Giorgia Meloni.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), pur salutando positivamente l'approvazione di tale disegno di legge, fa notare come si tratti di una problematica che era stata ampiamente discussa, già nella precedente legislatura; segnala alcune criticità che a suo avviso andranno poi modificate alla prima occasione utile, confermando la fiducia nel Relatore con il voto sul mandato per l'Aula.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD), pur preannunciando il proprio voto favorevole, manifesta rammarico per non aver avuto occasione di apportare i necessari miglioramenti al testo, in particolare per quanto concerne l'allargamento dell'ambito di applicazione del testo anche ad altre figure professionali a carattere non ordinistico; segnala poi le criticità relative al tema delle sanzioni.

Il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI), pur esprimendo il proprio voto favorevole, condivide le opinioni manifestate da alcuni colleghi in merito alla necessità che il provvedimento venga quanto prima migliorato; esprime poi rammarico per il fatto che, sempre più spesso, la Commissione giustizia del Senato si vede costretta a lavorare in tempi ristretti, rinunciando quindi ad apportare i necessari miglioramenti ai provvedimenti che vengono portati alla sua attenzione.

Auspica un'inversione di rotta metodologica, almeno rispetto ai prossimi provvedimenti in materia di violenza domestica ed ergastolo ostativo su cui la Commissione sarà chiamata ad intervenire.

Il senatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia come il gruppo della Lega sia stato protagonista nell'iter di approvazione del provvedimento, che reputa necessario in quanto viene a colmare un inaccettabile vuoto normativo; coglie l'occasione per ringraziare il Relatore del lavoro svolto, e che merita di

proseguire con un convinto voto favorevole al mandato per l'Aula.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*), pur esprimendo il proprio voto favorevole, auspica che vi sia un cambio di rotta nella metodologia di lavoro, che possa consentire di operare con maggiore serenità apportando le necessarie modifiche ai testi che giungeranno alla commissione Giustizia del Senato dopo l'approvazione della Camera.

La Commissione quindi conferisce all'unanimità mandato al relatore Emanuele Pellegrini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2419, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1425, autorizzandolo alla richiesta dello svolgimento della relazione orale.

Prima dell'applauso di congedo, il rappresentante del governo SISTO esprime la propria soddisfazione per l'approvazione del testo, ringraziando i Gruppi parlamentari per l'atteggiamento coscienzioso e responsabile manifestato durante l'iter di approvazione.

[\(2548\)](#) Paola BOLDRINI e altri. - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

[\(2607\)](#) Paola BINETTI e altri. - Disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche

(Discussione del disegno di legge n. 2548, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2607 e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra i provvedimenti in titolo, che recano ambedue disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche e che quindi, non facendosi osservazioni, proseguiranno congiuntamente il loro *iter*.

Il disegno di legge n. 2607 si propone di garantire il diritto all'oblio degli ex pazienti oncologici, mediante un solo articolo: esso, al comma 1, prevede che in sede di stipula o di rinnovo dei contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari non potranno essere richieste al consumatore informazioni sul suo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, trascorsi dieci anni dalla data di conclusione dei trattamenti terapeutici, in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del diciottesimo anno di età. Al comma 2 si specifica che, una volta trascorsi i predetti termini, il consumatore non sarà tenuto a dichiarare alla banca o alla compagnia assicurativa la pregressa patologia oncologica e che sono inapplicabili gli articoli 1892 (dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave) e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave) del codice civile. Come precisa il successivo comma 3, le clausole che impongono al consumatore limiti, costi e oneri ulteriori rispetto a quelli già previsti in via generale sono da considerarsi nulle. Infine, il comma 4 demanda al Ministro della salute - con atto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - il compito di individuare e aggiornare le patologie per le quali possono variare i termini rispetto a quelli previsti al comma 1 (dieci e cinque anni).

Illustra poi il disegno di legge n. 2548, il cui articolo 1 enuncia le finalità della legge, stabilendo che essa riconosce il diritto delle persone che sono state affette da patologia oncologica a non subire discriminazioni nell'accesso all'adozione di minori e ai servizi bancari e assicurativi.

L'articolo 2 declina gli obiettivi della legge nel settore dei contratti bancari e assicurativi. A tal fine, il comma 1 pone il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età. Il comma 2 specifica che - trascorso il medesimo periodo - tali

informazioni, ove legittimamente raccolte in sede di stipula prima del decorso del termine decennale o quinquennale, non possono più essere considerate ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del cliente. Il comma 3 integra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 prevedendo che, nei medesimi casi da essi disciplinati, non possono essere imposti al consumatore limiti, costi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. Il comma 4 impone uno specifico obbligo di informazione a carico degli operatori bancari e assicurativi, a beneficio del consumatore. Il comma 5 prevede infine che i termini e i requisiti terapeutici di cui al comma 1 possano essere derogati e integrati - sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dei protocolli - con decreto del Ministro della salute, da adottare ogni due anni, su proposta della Consulta istituita dall'articolo 4.

L'articolo 3 interviene in materia di procedure di adozione, modificando specifiche disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184. In particolare, viene modificato il comma 4 dell'articolo 22: tale disposizione include, tra gli aspetti della personalità e della vita dei richiedenti che possono formare oggetto delle indagini funzionali alla verifica dell'idoneità all'adozione, anche lo stato di salute. La modifica proposta incide sul perimetro delle indagini riguardanti lo stato di salute, specificando che le stesse indagini non possono avere ad oggetto una patologia oncologica pregressa quando siano trascorsi dieci anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età, fatti salvi i diversi termini e requisiti terapeutici eventualmente stabiliti per specifiche patologie con decreto del Ministro della salute. Di conseguenza, specifici rinvii all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, vengono inseriti all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c) - relativo alle verifiche di idoneità in sede di accesso all'adozione internazionale - e all'articolo 57, terzo comma, lettera a) - relativo alle verifiche di idoneità degli adottanti in sede di formulazione dei criteri di valutazione dell'interesse del minore all'adozione in casi particolari).

L'articolo 4 disciplina l'istituzione, le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, alla quale sono attribuite funzioni essenziali nell'attuazione della presente legge e, più in generale, nella promozione di una più matura consapevolezza delle situazioni problematiche che possono caratterizzare l'esperienza di vita degli ex pazienti oncologici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni transitorie. Il primo comma prevede, in particolare, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) individuino con proprio provvedimento, sentita la Consulta, le modalità di attuazione dell'articolo 2, comma 1, se del caso predisponendo formulari e modelli. Il comma 2 prevede in ogni caso che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, gli operatori bancari e assicurativi si adeguino, in sede di stipula dei contratti successivamente alla sua entrata in vigore, ai principi enunciati dalla legge, a pena di nullità delle clausole contrattuali da essi difforni.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2530) Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica

(1564) Valeria VALENTE ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale e ulteriori disposizioni di contrasto alla violenza domestica e di genere

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. - Istituzione dei centri di ascolto per uomini maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del questore

(1885) NENCINI ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. - Interventi per il potenziamento delle misure a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere

(2377) Marzia CASOLATI ed altri. - Modifica alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi

(2594) Micheline LUNESU e altri. - Disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1564, 1770, 1868, 1885 e 2377, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2594 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 13 aprile.

Il correlatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) dà per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2594, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Micheline Lunesu e altri che reca disposizioni per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, della violenza domestica e la tutela del minore dagli episodi di violenza assistita.

Con l'espressione «violenza di genere» si indicano tutte quelle forme di violenza maschile, di natura psicologica, fisica e sessuale che colpiscono le donne in quanto tali, costituendo non solo una discriminazione, ma anche, e soprattutto, una violazione dei diritti umani. Vi sono dei dati allarmanti in ordine alle violenze e ai femminicidi, i quali dimostrano che, nonostante le misure attuate siano molteplici, sia necessario prevedere una cospicua implementazione delle misure, in particolare in ordine alla prevenzione: le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici; oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia. Si ritiene indispensabile, dunque, intervenire tempestivamente, prima che i disagi subiti possano tramutarsi in veri e propri disturbi psicologici per il minore; affinché vi sia una pronta ed efficiente presa in carico già dalle prime fasi dell'emergenza, invero, tutti gli adulti che sono a contatto con i minori, a partire dalle scuole e dai servizi sanitari, devono assumere una responsabilità diretta per far emergere queste situazioni sommerse, attrezzandosi per riconoscere tempestivamente ogni segnale di disagio, senza trascurarlo o minimizzarlo. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un sistema di protezione diffuso capillarmente che non lasci sole le donne ad affrontare il complesso percorso di liberazione dalla violenza domestica. Con il disegno di legge si intende intervenire con strumenti di supporto ancor prima che la violenza si sia concretamente perpetrata e, dunque, si intende delineare un sistema che sia capace di intercettare il malessere della donna già nel momento in cui questa individui i primi segnali dell'esistenza di un rapporto insano: ciò a partire dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato nel mese di aprile dello scorso anno, che prevede tra l'altro la realizzazione entro il 2026 delle Case della comunità.

Considerata la funzione che esse svolgono - come luogo fisico di prossimità e facile individuazione, dove la comunità (fondamentale per la prevenzione) può accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria e socio-sanitaria - il disegno di legge intende istituire degli sportelli di ascolto per le donne in difficoltà presso le presenti Case della comunità: ciò affinché siano garantiti interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sulla donna ed orientati su una miglior organizzazione dei servizi con la piena integrazione e responsabilizzazione di tutti gli attori dell'assistenza, al fine di dare un supporto fattivo alle donne che si trovano in situazioni di difficoltà, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi socio-sanitari in termini di prevenzione ed assistenza delle donne al fine di prevenire ipotesi di violenza domestica e atti di femminicidio, assicurando uniformità, facilità ed equità di accesso.

L'articolo 1 è volto all'introduzione di azioni volte alla prevenzione della violenza sulle donne, attraverso l'istituzione di sportelli di ascolto per il supporto, l'accoglienza e l'informazione delle donne, attività didattiche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado volte alla prevenzione dei disagi legati alla violenza assistita, nonché la promozione di servizi a sostegno della responsabilità genitoriale: ciò affinché si forniscano alle famiglie degli elementi in ordine agli effetti della violenza assistita su minori e adolescenti. L'articolo 2 dispone che, all'interno dell'insegnamento

dell'educazione civica, siano tenuti incontri con professionisti psicologi volti all'intercettazione di disturbi dovuti alla partecipazione passiva ad atti di violenza da parte del padre nei confronti della propria madre. L'articolo 3 contiene un rafforzamento del rapporto tra la scuola e la famiglia, prevedendo un supporto ai genitori in ordine alla gestione dei rapporti a fronte della sensibilità di minori e adolescenti. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un uno sportello di ascolto volto all'accoglienza, all'informazione e al supporto delle donne. L'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

Infine il correlatore Cucca, parlando anche a nome dell'altra relatrice, auspica una celere approvazione dei provvedimenti in titolo, che corrispondono tutti ad un'esigenza assai sentita dall'opinione pubblica in quanto pongono rimedio ad una grave emergenza sociale.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) concorda con quanto affermato dal correlatore Cucca.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione, convenendo con l'esigenza di non farsi distrarre dall'obiettivo di dare una risposta al Paese, dinanzi alla estrema gravità del fenomeno. Non intende quindi attardarsi in polemiche sterili, ricordando semplicemente che le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato furono svolte grazie alla decisione della Commissione, del 13 aprile 2022, di aprire una fase conoscitiva con audizioni di soggetti, affidandone la designazione ai Gruppi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(2465) GRASSO e altri. - Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si resta in attesa del parere della Quinta Commissione, che si provvederà a sollecitare anche per la prossima settimana.

Il correlatore [PEPE](#) (L-SP-PSd'Az) propone di organizzare un'opportuna riunione di maggioranza per discutere i temi più problematici del provvedimento.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) ricorda la necessità di prendere posizione sulla questione di tecnica normativa posta dal senatore Grasso, per la quale sarebbe utile che l'Ufficio legislativo del Dicastero offrisse il suo supporto.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) ricorda di aver presentato un documento scritto, a disposizione di tutti i commissari, con opportune osservazioni in merito alla questione cui allude il relatore Mirabelli: la riunione di maggioranza, che potrebbe non essere preclusa in una seconda occasione anche alle opposizioni, dovrebbe prendere atto della sovrapposizione delle due normative e trarne le

debite conclusioni, in termini di prosieguo dell'iter, sotto il profilo testuale.

Il correlatore [MIRABELLI](#) (PD) replica al senatore Grasso che la tecnica giuridica offerta dagli esperti ministeriali - che non si è mai pensato di coinvolgere in termini sostitutivi della decisione politico-parlamentare - potrebbe semplicemente essere di ausilio per addivenire a soluzioni diverse da quelle emendative, che rischierebbero di ritardare l'approvazione del provvedimento con probabile violazione del termine accordato dalla Corte costituzionale.

Il rappresentante del governo SISTO ricorda che il Governo, con i propri uffici legislativi, è a disposizione della Commissione per un leale confronto.

Il [PRESIDENTE](#) invita i Relatori di farsi carico di convocare le riunioni testé prospettate e di riferirne al più presto alla Commissione gli esiti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(170) Laura GARAVINI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche al codice civile in materia di cognome

(2293) Loredana DE PETRIS e altri. - Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

(2547) Danila DE LUCIA e altri. - Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2547 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

I relatori Alessandra [MAIORINO](#) (M5S) e [URRARO](#) (L-SP-PSd'Az) danno per illustrato il nuovo disegno di legge n. 2547, sopraggiunto nella medesima materia, proponendone la congiunzione ai precedenti. Si tratta del disegno di legge della senatrice Danila De Lucia (M5S) e altri, *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*. L'intervento normativo in parola prevede all'articolo 1 la sostituzione dell'articolo 143-bis del codice civile prevedendo la conservazione del cognome di ciascun coniuge, che può, quindi, aggiungere al proprio il cognome dell'altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio; nei casi di doppio cognome il coniuge indica quale intenda mantenere. Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo: l'articolo 156-bis del codice civile; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (legge 1° dicembre 1970, n. 898).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al figlio il cognome di entrambi nell'ordine concordato o quello del padre o della madre. In assenza di accordo tra i genitori, al figlio è attribuito il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico. Ai figli degli stessi genitori, nati successivamente è attribuito lo stesso cognome del primo figlio; il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta. L'articolo 3 modifica la disciplina dell'articolo 262 del codice civile relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dall'articolo 143-*quater*. Se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome e, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga

successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni). Spetta al giudice decidere in merito all'assunzione del cognome del genitore previo ascolto del figlio minore al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento, nei casi di disaccordo. Quest'ultima disposizione si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. In caso di figli nati successivamente dagli stessi genitori e di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, si applica l'articolo 143-*quater*. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, il nuovo articolo 27 rinvia - per l'attribuzione del cognome all'adottato - alla disciplina introdotta dal nuovo articolo 143-*quater* del codice civile. Il comma fa salvi i commi 2 e 3 dell'articolo 27 della legge sull'adozione che prevedono che nei casi di adozione disposta da moglie separata l'adottato ne assuma il cognome e la cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine ad esclusione dei divieti matrimoniali.

L'articolo 5 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità - con dichiarazione resa personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede alla annotazione nell'atto di nascita - di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. Si precisa, infine, che nelle ipotesi indicate non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dagli articoli da 89 a 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'articolo 6 demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento sull'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000). L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e, da ultimo, l'articolo 8 prevede disposizioni finali.

Il [PRESIDENTE](#), non facendosi osservazioni, dispone la congiunzione. Avverte poi che, in riferimento ai disegni di legge in titolo, è sopraggiunto il fatto nuovo rappresentato dalla pronuncia della Corte costituzionale 31 maggio 2022, n. 131, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità di una serie di norme nella fase in cui prevedono "che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che assumi i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo il diverso accordo". Si segnala peraltro che, al paragrafo 15 del *Considerato in diritto*, la medesima sentenza contiene un duplice invito al legislatore: impedire "un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome", da un lato; pronunciarsi sull'eventuale vincolatività della prima scelta rispetto ai successivi figli, dall'altro lato. Stante la fase procedurale in cui la Commissione giustizia versa, che era quella dello svolgimento di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, si evidenzia l'opportunità di riaprire il termine per l'individuazione delle audizioni, in modo da consentire a tutti i Gruppi di indicare soggetti qualificati a dare una risposta a queste problematiche dalla Corte.

Concorda il correlatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) mentre dissente la correlatrice [MAIORINO](#) (*M5S*).

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*), [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), [CUCCA](#) (*IV-PSI*) e [MIRABELLI](#) (*PD*).

Indi la Commissione conviene di fissare a venerdì 1° luglio prossimo, alle ore 12, il termine per indicare gli auditi, nel limite di un nominativo per ciascuno Gruppo, ritenendo superate le precedenti indicazioni. Già in seduta i senatori [MIRABELLI](#) (PD) e [CUCCA](#) (IV-PSI) indicano, per i rispettivi Gruppi, il nominativo di Domenico Pittella, mentre il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) designa Rosanna Oliva e la senatrice [MAIORINO](#) (M5S) indica Daniela Monaco.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.2. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

355ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Antonella Campagna del Gruppo Insieme per il futuro - Centro Democratico.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.

Il senatore Malan ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione 3-03312, presentata dal senatore Calandrini, sulla criminalità a Latina.

Su proposta del senatore Toninelli, si è convenuto di esaminare prioritariamente eventuali disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in assenza di proposte parte del Governo su tale argomento, per l'individuazione di meccanismi volti a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio.

La senatrice Pirovano ha chiesto di iniziare l'esame dei disegni di legge n. 1144 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia) e n. 2281 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944).

La senatrice Valente ha chiesto di avviare l'esame del disegno di legge n. 2428 (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).

È stato inoltre sollecitato l'avvio dell'esame di disegni di legge assegnati in sede riunita con la Commissione giustizia: da parte del senatore Malan, il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione); da parte del senatore Toninelli, il disegno di legge n. 2537 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione).

Il senatore Bressa ha infine chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi (Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992), assegnati in sede riunita con la Commissione affari esteri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.

Il relatore **PERILLI** (M5S) annuncia che, come concordato nel Comitato ristretto riunitosi giovedì 30 giugno, invierà ai Gruppi una ipotesi di riformulazione del testo in esame, tenendo conto di alcune delle proposte di modifica presentate.

Tuttavia, essendo inopportuna l'adozione di un nuovo testo, anche per agevolare la terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, anticipa che tali modifiche saranno introdotte attraverso l'accoglimento di emendamenti già proposti, oppure, se necessario, con la formulazione da parte propria, in qualità di relatore, di ulteriori emendamenti.

Dopo aver ricordato che si è convenuto di non alterare in modo significativo l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, per rispettare l'accordo politico raggiunto in quella sede sulle questioni più complesse, auspica che il disegno di legge sia calendarizzato in Assemblea quanto prima, in modo da essere approvato prima della pausa estiva dei lavori. Nel frattempo, ritiene opportuno che i Capigruppo in Commissione interloquiscano con gli omologhi della Camera dei deputati al fine di sollecitare fin d'ora l'approvazione definitiva in terza lettura.

Il senatore **TONINELLI** (M5S) concorda sulle modalità di lavoro prospettate dal relatore, ritenendo che solo in questo modo si possa raggiungere l'obiettivo di introdurre finalmente una disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Conviene, pertanto, sulla opportunità di licenziare il testo entro la pausa estiva.

Il senatore **PAGANO** (FIBP-UDC) concorda sulla impostazione metodologica descritta dal relatore. Auspica che si tenga conto di tutte le modifiche su cui è stato raggiunto un accordo nel Comitato ristretto, verificando poi, in sede di esame degli emendamenti, se ci sono i margini per ulteriori convergenze sulle questioni rimaste aperte. Conviene altresì sulla opportunità di un confronto con i Capigruppo della Commissione affari costituzionali della Camera, per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge.

Il relatore **PERILLI** (M5S) chiede di programmare i lavori in modo che si possa procedere alle votazioni già la prossima settimana.

Il **PRESIDENTE** assicura che si potrà procedere nel senso auspicato dal relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che sui disegni di legge nn. 1785, 2229, 2185, 1650 e 1359 si rimane in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

